

## INFORMAZIONI SUL CONFIDI FRIULI

Denominazione e forma giuridica: **CONFIDI FRIULI Società Cooperativa Consortile per Azioni**  
Sede legale: Via Cappuccini 87/B - 33170 Pordenone – Tel. 0434 522801 Fax: 0434 28378  
Sede amministrativa e Direzione Generale: Via Alpe Adria, 16 – Loc. Feletto Umberto - 33010 Tavagnacco (UD)  
Tel: 0432 294736 – 0432 21069 - Fax: 0432 294829 – 0432 26434  
Data di costituzione: 15/12/1973  
Indirizzo e-mail: [info@confidifriuli.it](mailto:info@confidifriuli.it)  
Indirizzo pec: [confidifriuli@legalmail.it](mailto:confidifriuli@legalmail.it)  
Sito web: [www.confidifriuli.it](http://www.confidifriuli.it)  
Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di Pordenone - Udine: CF 80011290303 R.E.A. 351590  
Partita Iva: 02392380305  
Numeri di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative: A158945  
Capitale sociale al 31/12/2019 : 27.813.877  
Patrimonio netto al 31/12/2019 : 29.337.437

## CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

L'attività del Confidi Friuli consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico nell'interesse dei Soci ed a beneficio di soggetti terzi quali Istituti di Credito e Intermediari Finanziari con i quali il Confidi Friuli ha stipulato apposita convenzione e il cui elenco è consultabile dal sito internet del Confidi. A tal fine Confidi Friuli emette delle lettere di garanzia riportanti le forme tecniche, la durata, le garanzie ed il dettaglio di ciascuno degli affidamenti garantiti.

La garanzia prestata da Confidi Friuli si qualifica come un "credito di firma" e può essere a prima richiesta o sussidiaria sulla base degli accordi raggiunti con la banca secondo le convenzioni in vigore. E' prestata per un importo massimo garantito di norma non superiore al 50% dell'importo originario di ciascuna linea di credito concessa dalla Banca o Intermediario Finanziario convenzionati. In termini di singolo rischio, è contemplato un limite massimo delle garanzie concedibili a ciascun socio parametrato rispetto al volume d'affari generato dall'impresa richiedente come riportato sul sito internet del Confidi.

Nel caso in cui il debitore principale risulti inadempiente la Banca finanziatrice può escutere la garanzia del Confidi Friuli ai sensi della convenzione ed il Confidi Friuli è tenuto a pagare nei tempi e modi ivi disciplinati.

Il Confidi è escutibile esclusivamente dalla Banca. Nel caso in cui la Banca raccolga ulteriori garanzie a supporto dell'operazione, queste garanzie saranno tenute distinte da quella rilasciata dal Confidi con conseguente esclusione del vincolo di coobbligazione.

I rischi derivanti dall'operazione intercorrente con il Confidi Friuli sono intrinsecamente connessi alla capacità/incapacità del Socio di far fronte al rimborso del credito ottenuto dalla Banca. Qualora il Socio sia inadempiente verso la Banca ed il Confidi Friuli sia chiamato ad effettuare il pagamento per l'obbligazione assunta dal Socio, il Socio stesso è tenuto a rimborsare il Confidi Friuli quanto dal medesimo corrisposto alla Banca. L'escussione della garanzia e/o l'inadempimento del Socio per aver omesso il rimborso può far sorgere l'obbligo per il Confidi di segnalare il nominativo del Socio nelle centrali di rilevamento dei rischi finanziari.

## DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA

Fermo restando il limite massimo delle garanzie concedibili a ciascun socio parametrato rispetto al volume d'affari generato dall'impresa richiedente come riportato sul sito internet del Confidi, vengono individuate le seguenti iniziative a valere sul quadro temporaneo adottato dalla Commissione Europea in materia di aiuti di Stato (2020/C 91 I/01)

1. Operazioni di garanzia al 90% di cui al D.L. 23/2020 art. 13 lett. D
2. Operazioni di garanzia al 100% di cui al D.L. 23/2020 art. 13 lett. N
3. Operazioni di garanzia integrativa al 10% su finanziamenti garantiti in via diretta dagli Istituti di Credito sul Fondo Centrale di Garanzia di cui al D.L. 23/2020 art. 13 lett. N
4. Operazioni di consolidamento/rinegoziazione delle esposizioni finanziarie in essere con garanzia massima 80% ai sensi del D.L. 23/2020 art. 13 lett. E

Le iniziative di cui ai punti 1-2 hanno le seguenti caratteristiche:

- a. Importo massimo di intervento del Confidi 300.000 euro ad operazione
- b. Preammortamento massimo 18 mesi
- c. A valere sui Fondi Propri del Confidi
- d. Durata ed importo conformi a quanto indicato dal D.L.
- e. E' prevista la riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia

Per l'iniziativa di cui al punto 4:

- a. Importo massimo 250.000 euro di finanziato banca
- b. Il finanziamento deve comprendere anche una parte di nuova liquidità per una percentuale pari ad almeno il 20% del totale finanziato
- c. Possibilità di valutazione sia sul "quadro temporaneo di aiuti" che sulle operazioni a valere sul regime "de minimis" ordinario, per quest'ultima ipotesi si rimanda allo specifico foglio informativo
- d. E' prevista la riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### Costi di iscrizione al Confidi Friuli (solo per clienti che non sono già associati)

*Quota di adesione:* sottoscrizione e versamento di n. 1 azione del Capitale Sociale per l'importo di euro **250,00 (una tantum)**, l'importo deve essere versato al momento della presentazione della domanda di ammissione a socio.

### La commissione di garanzia

Il costo complessivo della commissione di garanzia è riportato nel Documento di Sintesi. La percentuale della commissione dovuta viene di seguito quantificata nella sua misura massima, tale disposizione è motivata dal fatto che il costo della commissione è legato ad elementi (per esempio il rating) che non possono essere definiti con certezza fino alla conclusione dell'istruttoria.

Il versamento della commissione è condizione necessaria per la validità della garanzia. La commissione non viene in alcun caso restituita, neppure in seguito all'estinzione anticipata, anche parziale, dell'operazione garantita. Il costo della commissione è formato da tre elementi: rimborso spese istruttoria, contributo a copertura delle spese di gestione, contributo a copertura del costo del rischio di credito.

### Spese di istruttoria

Le spese di istruttoria corrispondono allo 0,50% dell'importo finanziato banca per ogni linea deliberata con un minimo di 50,00 euro e non tengono conto della durata del finanziamento.

Per le operazioni di cui al punto 3 le spese di istruttoria vengono applicate in via forfettaria per un importo pari a 250 euro.

### Contributo a copertura delle spese di gestione e del rischio di credito.

Di seguito si riportano le % **massime applicabili** da calcolarsi sull'importo garantito, suddivise in funzione della forma tecnica che il Confidi va a garantire:

Forma tecnica	% <b>MASSIMA</b> applicabile sull'importo <b>GARANTITO</b> dal Confidi	
	Spese di gestione	Costo del rischio di credito
Finanziamenti di cui al presente foglio informativo	1,40%	1,00%

Il contributo a copertura delle spese di gestione e del costo del rischio di credito tiene conto della durata del finanziamento, in particolare:

**- Affidamenti senza piano di ammortamento:**

$COSTO = IMPORTO\ GARANTITO * MESI / 12 * \% APPLICATA$

**- Affidamenti con piano di ammortamento:**

$COSTO = IMPORTO\ GARANTITO * (MESI + 24) / 36 * \% APPLICATA$

Il calcolo verrà effettuato su una durata minima pari a 12 mesi.

La tabella sotto riporta l'elenco delle maggiorazioni e scontistiche applicate alle varie tipologie di operazioni di cui al presente foglio informativo rispetto alle percentuali di base.

Tabella maggiorazioni e scontistiche

Tipologia di operazione	Spese di istruttoria	Spese di gestione	Costo del rischio di credito
Iniziative di cui ai punti 1 e 2 del presente foglio informativo in Fondi Propri e con riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia		-45%	-100%
Iniziative di cui al punto 4 del presente foglio informativo in Fondi Propri e con riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia		+10%	-75%

**Penale per il mancato perfezionamento**

Nel caso in cui la richiesta di garanzia deliberata dal Confidi non venisse perfezionata a causa di motivi non imputabili al Confidi, quest'ultimo avrà la facoltà di imputare al socio una penale di mancato perfezionamento per un importo pari a 100 euro a copertura delle spese sostenute.

**ALTRE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI**

**Richieste di moratoria/allungamento/sospensione/proroga**

In caso di moratoria e di allungamento del contratto verrà applicata una commissione alle condizioni precedentemente indicate calcolata sul debito residuo per la durata del periodo di moratoria richiesto.

**Costi per altre tipologie di revisione**

In caso di altre tipologie di revisione non ricomprese ai punti precedenti quali a titolo di esempio richieste di accollo di garanzia, proroga del termine di erogazione, ecc. il Confidi si riserva la facoltà di richiedere un rimborso spese istruttoria forfettarie per un importo pari ad euro 50.

In caso di richieste di riduzione di importo garantito rispetto a quanto inizialmente richiesto e presentate dopo che il Confidi ha già deliberato, verrà calcolato il nuovo importo commissionale senza modificare il costo delle spese istruttoria rispetto alla delibera già presa.

**Spese varie**

Nessun costo è addebitato all'Impresa socia per l'invio di qualsiasi comunicazione periodica cartacea od elettronica.

Nessuna spesa è addebitata al socio per informativa precontrattuale.

Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro 90 giorni e anche dopo la chiusura, copia della documentazione sulle singole operazioni degli ultimi dieci anni.

Per quanto concerne le condizioni economiche applicate dalle banche convenzionate al finanziamento garantito da Confidi Friuli si rinvia ai fogli informativi predisposti da ciascuna banca.

## CONDIZIONI CONTRATTUALI

### Recesso

Il cliente ha diritto di recedere dal contratto di garanzia, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari della garanzia stessa.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

L'estinzione del finanziamento comporterà l'estinzione della garanzia prestata al massimo entro 30 giorni dal momento in cui Confidi Friuli viene informato dell'estinzione. La commissione non sarà restituita in seguito all'estinzione anticipata, anche parziale, dell'operazione garantita.

### Procedure di Reclamo

Il Cliente, socio e non, può presentare reclamo al Confidi Friuli, per lettera raccomandata A/R indirizzata a Confidi Friuli Via Alpe Adria, 16 – Loc. Feletto Umberto - 33010 Tavagnacco (UD) o via e-mail a [info@confidifriuli.it](mailto:info@confidifriuli.it) o pec a [confidifriuli@legalmail.it](mailto:confidifriuli@legalmail.it)". Il Confidi Friuli **deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo**.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**<sup>1</sup>. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi Friuli. Il Confidi Friuli mette a disposizione del Cliente – presso i propri locali e sul proprio sito internet – la guida relativa all'accesso all'ABF.

### Modifica delle condizioni economiche praticate dal Confidi Friuli

Il Confidi Friuli si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche contrattuali per le garanzie rilasciate nel rispetto della disciplina dettata dalla normativa vigente in materia di trasparenza nonché dall'art. 118 del D. Lgs. 385/1993 (T.U.B.).

## LEGENDA

**Cliente:** il soggetto, socio o non socio, che richiede la garanzia al Confidi.

**Socio:** il soggetto che ha aderito al Confidi Friuli.

**Debitore principale:** è il soggetto (Socio/Cliente) al quale Confidi Friuli garantisce l'adempimento.

**Garante:** è il Confidi Friuli che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Socio.

**Importo Massimo Garantito:** è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

**Offerta fuori sede:** quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

**Banca:** Banca, società di leasing, intermediario finanziario.

**Arbitro Bancario Finanziario (ABF):** strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

## INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Si precisa che il cliente che si avvale dell'offerta fuori sede non è tenuto a riconoscere al Confidi Friuli alcun costo od onere aggiuntivo.

*a cura del soggetto incaricato dell'offerta*

Nome e Cognome o denominazione del soggetto  
che entra in contatto con il cliente \_\_\_\_\_

Qualifica (da barrare)

dipendente     promotore finanziario     agente in attività finanziaria     altro (specificare) \_\_\_\_\_

Eventuale n° di iscrizione al relativo albo \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*